



Deliberazione n. 908 del 25 luglio 2024

OGGETTO: Convenzione tra l'Università degli Studi dell'Insubria e ASST Lariana ai sensi dell'art. 17 del Protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022 per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca a beneficio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e delle scuole di specializzazione di area sanitaria

L'anno 2024, addì 25 del mese luglio di in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la seguente normativa vigente in materia:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, recante la "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419";
- la D.G.R. n. XI/7437 del 30/11/2022 di approvazione del "Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i."

Premesso che:

- con deliberazione n. 1094 del 27 dicembre 2017 è stata disposta l'approvazione di un Protocollo preliminare d'intesa, ai sensi delle Linee guida regionali nel campo della formazione prelaurea e postlaurea, tra l'Università degli Studi dell'Insubria e l'ASST Lariana;
- il suddetto Protocollo ha avuto decorrenza dalla data della relativa stipula fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dei Protocolli d'Intesa fra Università e Regione di cui al Decreto Legislativo 517/99;
- il suddetto Protocollo ha definito gli aspetti generali e organizzativi necessari per favorire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università, nonché l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture ospedaliere;
- con DGR XI/7437 del 30 novembre 2022 l'Università degli Studi dell'Insubria ha approvato il Protocollo d'Intesa fra Regione Lombardia e Università Lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca e sottoscritto dal Rettore in data 01 febbraio 2023;
- con nota protocollo ASST Lariana n. 58905 del 26 settembre 2023 l'Università ha comunicato a questa Azienda l'avvio dei lavori per la predisposizione di un nuovo testo convenzionale ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022;
- con nota protocollo ASST Lariana n. 0015405 del 28-02-2024 l'Università degli Studi dell'Insubria ha manifestato l'intenzione a stipulare una convenzione ai sensi dell'art. 17 del Protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022 con l'ASST Lariana per lo svolgimento di attività assistenziali,

formative e di ricerca a beneficio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e delle Scuole di Specializzazione che prevedesse:

- una disciplina delle strutture complesse a direzione universitaria;
- una disciplina dettagliata del personale universitario in regime di convenzione;
- una serie di articoli dedicati agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e ai medici in formazione specialistica.

Visti:

- i pareri favorevoli espressi dai Direttori delle Strutture aziendali interessate per quanto di propria competenza;
- il testo di convenzione concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che con deliberazione n. 229 del 19 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione l'Università degli Studi dell'Insubria ha approvato la convenzione di cui trattasi.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate di:

- 1) approvare il testo della convenzione ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa approvato con D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022 per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca a beneficio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e delle scuole di specializzazione di area sanitaria tra l'Università degli Studi dell'Insubria e l'ASST Lariana allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) autorizzare la sottoscrizione della convenzione di cui trattasi;
- 3) dare mandato alla Struttura Complessa Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è Conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Lazazzara
Referente per la pratica: Veronica Gorla

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO
D'INTESA APPROVATO CON D.G.R. n. XI/7437**

del 30 novembre 2022

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

E

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA**

**PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI,
FORMATIVE E DI RICERCA**

**A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO
UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA**

Sommario

PREMESSO CHE.....	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Art. 1 - Principi generali	9
Art. 2 - Finalità	10
Art. 3 - La Programmazione strategica condivisa	11
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE	12
Art. 4 - Adeguatezza e completezza dell'Azienda "Ospedale di insegnamento" ai fini formativi	12
TITOLO III - STRUTTURE.....	13
Art. 5 - Strutture Complesse a direzione universitaria	13
Art. 6 - Organizzazione Dipartimentale dell'Azienda.....	14
Art. 7 - Conferimento di incarico di direzione di Strutture Complesse a direzione universitaria, Strutture Semplici e altri incarichi di natura professionale	14
TITOLO IV - PERSONALE UNIVERSITARIO IN REGIME DI CONVENZIONE.....	16
Art. 8 - Personale universitario in regime di convenzione con funzioni assistenziali	16
Art. 9 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato	17
Art. 10 - Verifica e valutazione del personale universitario.....	19
Art. 11 - Responsabilità disciplinare del personale universitario	19
Art. 12 - Orario di lavoro	20
Art. 13 - Trattamento economico.....	21
Art. 14 - Utilizzo dei servizi dell'Azienda da parte di personale docente universitario convenzionato	21
TITOLO V - STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE SCUOLE DI AREA SANITARIA (MEDICA E ODONTOIATRICA).....	22
Art. 15 - Accesso e attività degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico	22
Art. 16 - Tirocinio pratico ospedaliero degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione medica/di odontoiatra	22
Art. 17 - Partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e di tutoraggio clinico a favore dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.....	23
Art. 18 - Disciplina dell'attività degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica e di area odontoiatrica	23
Art. 19 - Contributo del personale ospedaliero alla formazione specialistica	25
Art. 20 - Utilizzo dei servizi dell'Azienda da parte dei medici in formazione specialistica	26

Art. 21 - Disciplina dell'attività dei dottorandi, degli assegnisti e dei borsisti di ricerca.....	26
Art. 22 - Accesso e attività degli studenti iscritti a Master e Corsi di Alta Formazione	26
TITOLO VI - FORMAZIONE.....	27
Art. 23 - Formazione	27
TITOLO VII - ASSICURAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
Art. 24 - Copertura assicurativa	27
Art. 25 - Misure in materia di prevenzione e protezione della salute	27
Art. 26 - Trattamento dati personali	28
TITOLO VIII - NORME FINALI	29
Art. 27 - Loghi	29
Art. 28 - Anticorruzione e Codice di Comportamento	29
Art. 29 - Imposte	29
Art. 30 - Durata	30
Art. 31 - Disposizioni finali e foro competente	30
ALLEGATO 1.....	32
ALLEGATO 2.....	33
ALLEGATO 3.....	34
ALLEGATO 4.....	36
ALLEGATO 5.....	37

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO
CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA**

TRA

l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in via Ravasi n. 2 in Varese, C.F. 95039180120 e P.IVA n. 02481820120, di seguito denominata "*Università*" o "*Ateneo*", rappresentata dal prof. Angelo Tagliabue, Rettore pro-tempore;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede legale in via Napoleona n. 60 in Como, C.F. e P. IVA 03622110132, di seguito denominata "*Azienda*" o "*ASST*", rappresentata dal dott. Luca Filippo Maria Stucchi, Legale Rappresentante pro-tempore;

PREMESSO CHE

- il sistema sanitario e il sistema universitario sono sempre stati reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
- tra l'Università e l'Azienda sono da tempo in atto rapporti convenzionali per l'utilizzo delle Strutture Sanitarie e per la disciplina delle attività assistenziali finalizzati all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'area di Medicina e Chirurgia;
- in data 4 gennaio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo Preliminare d'Intesa, ai sensi delle linee guida regionali, nel campo della formazione prelaurea, postlaurea e di diploma per il personale dell'area sanitaria medica, approvato rispettivamente, per l'Azienda con deliberazione n. 1094 del 27.12.2017 e, per l'Università, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2017, rep. n. 114;
- il suddetto Protocollo ha avuto decorrenza dalla data della relativa stipula fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dei Protocolli d'Intesa fra Università e Regione di cui al Decreto Legislativo 517/99;
- il suddetto Protocollo ha definito gli aspetti generali e organizzativi necessari per favorire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università, nonché l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture ospedaliere;

- in data 10 aprile 2019 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 1 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del prof. Alessandro Squizzato presso l'Azienda a decorrere dal 15 aprile 2019 e al contestuale affidamento al prof. Squizzato della direzione della SC Medicina Generale dell'Ospedale Sant'Anna;
- in data 17 dicembre 2019 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 2 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del prof. Maurizio Bignami presso l'Azienda a decorrere dal 16 dicembre 2019 e al contestuale affidamento al prof. Bignami della direzione della SC Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Sant'Anna; la convenzione si è risolta in data 31 ottobre 2023, a seguito della cessazione del convenzionamento del prof. Bignami presso l'Azienda;
- in data 27 dicembre 2019 è stata sottoscritta la modifica al Protocollo Preliminare d'Intesa con riguardo al primo capoverso dell'art. 6, per quanto riguarda la percentuale minima dell'orario complessivo di presenza nelle strutture aziendali dei professori e ricercatori universitari convenzionati (almeno il 60%, in luogo del 50%, ai sensi della legge regionale n. 33/2017, modificativa della legge regionale n. 33/2009);
- in data 2 aprile 2021 è stato sottoscritto l'accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE/2016/679 per la disciplina del trattamento dei dati personali;
- in data 25 agosto 2021, è stato sottoscritto l' "Accordo per la ripartizione delle competenze relative alla formazione obbligatoria in ambito di salute e sicurezza degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria), triennale (Infermieristica) e dei medici in formazione specialistica e accordo per la denuncia INAIL degli infortuni sul lavoro occorsi durante l'attività assistenziale del personale dell'Ateneo convenzionato con ASST";
- in data 31 gennaio 2023 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 3 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del prof. Nicola Poloni presso l'Azienda a decorrere dal 1° febbraio 2023;
- la convenzione è stata modificata, con apposito atto sottoscritto in data 28 febbraio 2024, per l'affidamento al prof. Poloni della Direzione della SC Psichiatria Lariana Ovest, quale struttura temporaneamente affidata alla direzione universitaria;
- in data 20 ottobre 2023 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 4 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del dott. Cesare Garberi presso l'Azienda a decorrere dal 1° novembre 2023;
- in data 20 ottobre 2023 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 5 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del dott. Mario Picozzi presso l'Azienda a decorrere dal 1° novembre

2023;

- in data 24 ottobre 2023 è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 6 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del prof. Andrea Maria Maresca presso l'Azienda a decorrere dal 1° novembre 2023 e al contestuale affidamento al prof. Maresca della direzione della SC Geriatria dell'Ospedale Sant'Anna, quale struttura temporaneamente affidata alla direzione universitaria;
- in data 31 ottobre 2023, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 7 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del prof. Paolo Battaglia presso l'Azienda a decorrere dal 1° novembre 2023 e al contestuale affidamento al prof. Battaglia della direzione della SC Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Sant'Anna;
- in data 31 ottobre 2023, è stata sottoscritta la Convenzione attuativa n. 8 al Protocollo Preliminare d'Intesa relativamente al convenzionamento del dott. Mario Turri Zanoni presso l'Azienda a decorrere dal 1° novembre 2023;
- con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/6799 del 2 agosto 2022, sono state approvate le modifiche al “Piano di Organizzazione Aziendale Strategico” (POAS), proposte con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda del 9 giugno 2022, n. 612;
- con deliberazione 9 giugno 2022, n. 612 l'Azienda ha adottato il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 2022-2024;
- con deliberazione 1 settembre 2022, n. 863 l'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. XI/6799 del 2 agosto 2022 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i, come modificata con Legge Regionale n. 22 del 14.12.2021”;
- con D.G.R. n. XI/7437 del 30 novembre 2022 è stato approvato il nuovo “Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche formative e di ricerca” (d'ora in poi Protocollo d'Intesa Regionale o anche Protocollo);
- il sopra citato Protocollo è stato sottoscritto dal Rettore dell'Università in data 1° febbraio 2023;
- il sopra citato Protocollo non regola la gestione dei corsi delle Professioni Sanitarie che restano disciplinate dallo specifico schema di Protocollo Regionale; tali corsi sono regolati da apposite Convenzioni tra l'Università e l'Azienda;
- l'art. 17 del suddetto Protocollo prevede che le modalità di collaborazione tra le strutture della Rete regionale dell'assistenza, della didattica, della formazione e della ricerca e le Università lombarde sedi delle

Scuole/Facoltà/Dipartimenti di Medicina e Chirurgia siano disciplinate dalle convenzioni stipulate tra gli Atenei e le Strutture Sanitarie pubbliche e/o private accreditate della Rete;

- l'Allegato 1 al suddetto Protocollo rubricato "Poli universitari clinico-assistenziali" individua ASST dei Sette Laghi come Ospedale universitario e ASST Lariana come Ospedale di insegnamento;
- l'Azienda si articola nei seguenti quattro Ospedali, come stabilito dalla D.G.R. X/4483 del 10 dicembre 2015 e dalla L.R. 28 novembre 2018, n. 15, art. 1, comma 1, lettera ii:
 1. Ospedale Sant'Anna (San Fermo della Battaglia);
 2. Ospedale Sant'Antonio Abate (Cantù);
 3. Ospedale "Erba-Renaldi" (Menaggio);
 4. Struttura Polispecialistica "Felice Villa" Mariano Comense;
- i riferimenti nella presente Convenzione al CCNL dell'Area Sanità devono essere intesi come richiamo a quello pro-tempore applicabile.

RICHIAMATI

- la L.16 maggio 1974, n. 200 "*Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari*";
- il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 "*Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali*";
- il D.P.R.11 luglio 1980, n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*";
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", che all'art. 6 ha previsto la stipula di specifici protocolli d'intesa da parte delle Regioni e delle Università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del Servizio Sanitario delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 "*Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla Direzione Sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale*";
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*";
- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "*Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*";
- il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo*

svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

- il D.M. 19 ottobre 2001, n. 445 “*Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica del D.M. 9 settembre 1957 e ss.mm. ii.*”;
- la D.G.R. n. VII/20950 del 16 febbraio 2005 “*Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie*”;
- la L. 4 novembre 2005, n. 230 “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8 “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 12 dicembre 2017, n. 33, “*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*” e la relativa disciplina dei rapporti assistenziali con le Università lombarde;
- la D.G.R. n. IX/1053 del 22 dicembre 2010 che prende atto dello schema di “*Protocollo Generale d’Intesa tra Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca*” e lo integra dettagliando più specificatamente i rapporti tra le Parti;
- la L. 30 dicembre 2010, n. 240 “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, che prevede all’art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all’art. 6, comma 13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165*”;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 “*Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*”;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari*” (che ha abrogato e sostituito il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47) attuativo della L. 30 dicembre 2010 n. 240 e del D.Lgs n. 27 gennaio 2012 n. 19 in materia di autovalutazione e accreditamento;

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 “*Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*”;
- la DGR n.X/7436 del 28.11.2017 " *Intergrazione del Polo Universitario di Varese afferente all'Università degli Studi dell'Insubria con l'ASST Lariana*";
- la D.G.R. 26 settembre 2022, n. XI/7015 relativa al “*Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.* (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)”;
- la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7437 relativa al “*Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 29 della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.* (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)”;
- il CCNL dell’Area Sanità triennio 2019 - 2021 del 23 gennaio 2024;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Ai sensi dell’Allegato 1 al Protocollo d’Intesa Regionale, l’ASST Lariana è Polo Clinico - Assistenziale dell’Università, sede di Ospedale di insegnamento, ovvero la Struttura Sanitaria accreditata complementare all’Ospedale Universitario.
2. L’Azienda, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati dal Piano Organizzativo Aziendale Strategico approvato da Regione Lombardia e con gli obiettivi di sviluppo aziendale, fatti salvi i vincoli del bilancio, nonché i vincoli all’assunzione e reclutamento di personale posti dalla Regione, concorre alla realizzazione dell’iter formativo dei corsi dell’area medica dell’Università, al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni didattiche, scientifiche, formative e di ricerca integrate con le attività assistenziali, secondo i criteri e le modalità identificati a livello regionale.
3. L’Università concorre al perseguimento della mission dell’Azienda, garantendo il supporto necessario alla realizzazione degli obiettivi di qualità, efficacia, efficienza ed economicità del Servizio Sanitario, in funzione delle specifiche esigenze del SSR.
4. A tal fine, l’Azienda mette a disposizione dell’Università i propri Ospedali e le strutture della propria rete territoriale, con le diverse configurazioni organizzative a supporto delle esigenze didattiche dei Corsi di

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle Scuole di Specializzazione dell'area medica e odontoiatrica.

5. Le Parti convengono che il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati richiede la condivisione strategica ed una sinergia di impegni sia della componente universitaria che dell'Azienda, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità.

Art. 2 - Finalità

1. La presente Convenzione è redatta ai sensi del Capo VI del Titolo I del Protocollo d'Intesa Regionale, rubricato "*Modalità e criteri per la definizione delle convenzioni tra le Università e le Strutture della rete regionale*".
2. Scopo della Convenzione è quello di delineare condizioni e modalità di integrazione tra Azienda e Università le quali intendono perseguire, pur con ruoli differenti, l'obiettivo unitario e condiviso di prestare assistenza sanitaria che generi e usufruisca dei risultati della ricerca scientifica in campo biomedico, essendo al contempo fonte di formazione in ambito sanitario pre e post-laurea, in modo da assicurare percorsi formativi adeguati per i profili professionali dell'area medica e garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. R. 33/2009 e s.m.i..
3. A tale fine, pur nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali e delle competenze derivanti dalle diverse normative di riferimento, il presente rapporto convenzionale si impronta al principio di leale collaborazione e ai seguenti criteri di carattere generale:
 - appropriatezza, evidenza di efficacia, eticità delle attività assistenziali, di formazione e di ricerca;
 - programmazione e pianificazione delle attività integrate e coerenti con i rispettivi vincoli e mission;
 - efficienza organizzativa, gestione integrata delle risorse;
 - semplificazione delle procedure e delle relazioni amministrative e dematerializzazione degli atti;
 - partecipazione alle attività assistenziali, di ricerca e formative da parte del personale di entrambe le Istituzioni;
 - mantenimento da parte dell'Azienda dei posti letto e/o delle strutture necessarie alla formazione specialistica, ivi compresa la regolamentazione degli spazi, fatte salve le apposite indicazioni regionali che verranno emanate.
4. Obiettivi specifici della presente Convenzione sono:
 - lo sviluppo della ricerca e l'integrazione tra la didattica e l'assistenza, secondo la legislazione universitaria e la normativa di riferimento;
 - la sinergia di competenze ed esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali di gruppi o di singoli Operatori Sanitari;
 - la condivisione delle conoscenze scientifiche tra ricercatori anche al di là dell'ambito medico-sanitario;

- l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli Operatori Sanitari di ogni livello, anche ai fini di un'assistenza sanitaria sempre più qualificata;
- l'ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali;
- l'umanizzazione dei rapporti tra gli Operatori della Struttura Sanitaria e gli utenti del Servizio Sanitario ed i loro familiari.

Art. 3 - La Programmazione strategica condivisa

1. Ai sensi dell'art. 7 del Protocollo d'Intesa Regionale, al fine di conseguire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, di didattica e di ricerca e la più opportuna ottimizzazione e gestione delle risorse tra ASST e Università, con periodicità triennale ed aggiornamenti annuali si provvede alla stesura di una programmazione strategica condivisa.
2. La programmazione congiunta tra il Servizio Sanitario Lombardo (di seguito *SSL*) e l'Università ha lo scopo di:
 - a) far concorrere l'Università all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale per quanto riguarda le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29/2004. Tali attività si svolgono nelle Strutture Sanitarie, pubbliche e private accreditate, della Rete di cui all'articolo 3;
 - b) definire i programmi di ricerca di interesse comune;
 - c) coordinare la programmazione delle attività didattico-formative dell'Università e la programmazione delle reti assistenziali, anche tenendo conto dei fabbisogni formativi del SSL;
 - d) assicurare la disponibilità e la qualificazione del personale del SSL incaricato di svolgere compiti didattico-formativi o di ricerca nel rispetto degli obiettivi assistenziali assegnati alle strutture di riferimento;
 - e) individuare obiettivi ordinari e straordinari e progetti di particolare rilievo;
 - f) identificare le aree per le quali si renda necessario uno sviluppo, sia sotto il profilo assistenziale che di didattica e di ricerca;
 - g) programmare congiuntamente il fabbisogno del personale sanitario.
3. La programmazione congiunta tra il SSL e le Università si esercita, oltre che a livello regionale, mediante il Comitato di Indirizzo di cui all'articolo 30 della L.R. 33/2009 s.m.i., anche a livello delle Strutture Sanitarie attraverso la presente Convenzione.
4. Le Parti potranno, qualora ritenuto opportuno, istituire un organismo di programmazione congiunta, definendone la composizione e le competenze.
5. Relativamente alla programmazione delle risorse umane destinate all'Azienda, l'Università e l'ASST concorderanno di anno in anno la pianificazione strategica relativa all'anno successivo, al fine di

consentire la conclusione dell'iter di approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale dei Fabbisogni, nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione, anche con riferimento alle dotazioni organiche ed ai budget di costi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4 - Adeguatezza e completezza dell'Azienda "Ospedale di insegnamento" ai fini formativi

1. Come già precisato nell'art. 1 della presente Convenzione, l'ASST Lariana è individuata quale "Ospedale di Insegnamento" struttura sanitaria complementare ad ASST dei Sette Laghi, sede della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (allegato 1), del corso di laurea in Infermieristica (allegato 2) e delle Scuole di Specializzazione dell'area medica e di quella odontoiatrica (allegato 3).
2. Nel rispetto dei propri compiti istituzionali, l'Azienda si dota e mette a disposizione dell'Università strutture, sia a direzione universitaria che a direzione ospedaliera, tali da garantire la piena integrazione delle funzioni assistenziali con le attività didattiche e di ricerca scientifica riferibili alla Scuola di Medicina dell'Università, assicurando la presenza di strutture assistenziali, inerenti alle discipline cliniche previste nei regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e delle Scuole di Specializzazione dell'area medica e odontoiatrica.
3. Le strutture dell'Azienda potranno essere utilizzate anche per le esigenze di ulteriori corsi di studio la cui attivazione parziale o totale presso l'Azienda venga preliminarmente concordata tra le Parti.
4. Ai sensi dell'art. 20 del Protocollo d'Intesa Regionale, lo svolgimento di attività inerenti ai corsi di studio delle classi delle Professioni Sanitarie sarà disciplinato sulla base di schemi tipo di convenzione tra Università e Strutture Sanitarie, previo accordo tra Università e Regione Lombardia. Al momento della stipula della presente Convenzione, la regolamentazione dei suddetti corsi avviene ai sensi del vigente Protocollo d'Intesa Università-Regione per i corsi di studio delle classi delle Professioni Sanitarie, sottoscritto in data 16 febbraio 2006.
5. L'Azienda garantisce che alle strutture impiegate nella didattica, per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e delle Scuole di Specializzazione dell'area medica e odontoiatrica, siano garantite strumentazioni, spazi ed organici adeguati in conformità con gli impegni assunti con la presente Convenzione ed in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati negli atti di programmazione aziendale e con le norme sull'accreditamento delle Scuole di Specializzazione di cui al D.I. 402/2017.
6. Qualora l'Azienda intenda stipulare con altre Università convenzioni ai fini formativi e assistenziali per corsi di laurea, Scuole di Specializzazione, Corsi di Perfezionamento o Master, la stessa informerà la Scuola di Medicina dell'Università, al fine di acquisire il preventivo nulla osta.

TITOLO III - STRUTTURE

Art. 5 - Strutture Complesse a direzione universitaria

1. All'interno delle strutture dell'Azienda, d'intesa tra Direttore Generale e Rettore, sono individuate:
 - le Strutture Ospedaliere stabilmente affidate alla direzione di docenti universitari;
 - le Strutture Ospedaliere temporaneamente affidate alla direzione di docenti universitari, per la sola durata dell'incarico dirigenziale assegnato: sono disciplinate da convenzioni specifiche che possono derivare da esigenze temporanee. Tali strutture sono valutate dalla Regione a seguito della vincita di concorso per Struttura Complessa da parte del personale universitario o per l'istituzione di posti di professori straordinari, nonché in caso di vincita di concorso universitario da parte di Direttori di Struttura Complessa ospedalieri.
2. L'allegato 2 al Protocollo d'Intesa Regionale individua il numero delle Strutture Complesse stabilmente affidate alla direzione universitaria, messe a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale presso ASST dei Sette Laghi o ASST Lariana, funzionali all'esigenza della didattica e della ricerca dei corsi di laurea della Scuola di Medicina dell'Ateneo.
3. Le Strutture Complesse stabilmente affidate alla direzione universitaria presso ASST Lariana, all'atto della stipula della presente Convenzione, sono quelle elencate nell'Allegato 4.
4. Le Strutture Complesse temporaneamente affidate alla direzione universitaria presso ASST Lariana, all'atto della stipula della presente Convenzione, sono quelle elencate nell'Allegato 5.
5. Nel caso in cui l'apicalità di una struttura complessa stabilmente affidata alla direzione universitaria si rendesse vacante nel corso dell'anno e l'Ateneo non indicasse un docente in possesso dei requisiti per subentrare nell'apicalità, le Parti possono concordare, previa autorizzazione regionale, una modifica dell'elenco di cui all'allegato 4, sempre nel rispetto della numerosità complessiva riconosciuta all'Ateneo da parte della Regione.
6. In particolare, qualora emergessero nuove esigenze didattiche dell'Università, il Direttore Generale dell'Azienda, previa valutazione congiunta con il Rettore, potrà proporre alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, l'istituzione di nuove strutture, da affidare alla direzione di personale universitario, in coerenza con gli obiettivi assistenziali determinati nei programmi dell'Azienda e nei limiti previsti dal POAS. In ogni caso l'aumento deve essere giustificato dall'istituzione di nuovi corsi e non può superare il 3% della programmazione triennale.
7. Le Strutture Complesse stabilmente affidate alla direzione universitaria dovranno adeguare il numero dei posti letto e delle risorse strutturali, tecnologiche e di personale al fine di garantire il rispetto degli standard formativi dei corsi, anche con riferimento ai requisiti di accreditamento delle Scuole di Specializzazione previsti dalla normativa vigente.

8. Qualora un docente universitario o un dirigente ospedaliero siano vincitori, rispettivamente, di un concorso per Struttura Complessa ospedaliera o di un concorso universitario, previa intesa fra le Parti e specifica autorizzazione regionale, possono essere stipulate apposite convenzioni nella misura massima del 20% delle strutture previste nell'allegato 2 al Protocollo d'Intesa Regionale.
9. Qualora un dirigente ospedaliero risulti vincitore di un concorso universitario di professore straordinario e venga chiamato dall'Università, il medesimo può conservare il proprio incarico in posizione apicale, previa stipula di un accordo tra le Parti per la formalizzazione dell'affidamento delle funzioni assistenziali, senza oneri a carico del SSR.

Art. 6 - Organizzazione Dipartimentale dell'Azienda

1. L'Azienda ha un'organizzazione dipartimentale idonea a garantire lo sviluppo congiunto delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca scientifica al fine di assicurare il più alto livello possibile di coerenza tra prestazioni di cura, di diagnosi e terapia ed attività didattico-scientifiche.
L'Università dà atto che l'assetto organizzativo dell'Azienda, caratterizzato da Dipartimenti gestionali e funzionali, è descritto dal Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) in essere. I predetti Dipartimenti si articolano in Strutture Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici, dirette da personale ospedaliero o universitario.

Art. 7 - Conferimento di incarico di direzione di Strutture Complesse a direzione universitaria, Strutture Semplici e altri incarichi di natura professionale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 517/1999, l'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di Struttura Complessa la cui responsabilità è affidata a docenti universitari è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di Medicina dell'Università, sulla base del curriculum scientifico e professionale del Responsabile da nominare, come previsto dall'art. 15, comma 7 bis, lett. c) del D.Lgs. 502/1992 e nel rispetto dei requisiti previsti dal D.P.R. 484/1997.
La verifica dei predetti requisiti verrà effettuata dall'Azienda, prima del conferimento dell'incarico.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal D.Lgs. 517/1999, ai docenti universitari cui sono attribuite funzioni assistenziali e/o incarichi di direzione di Struttura Complessa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 502/1992 e al D.Lgs. 517/1999, con riferimento, in particolare, all'opzione per l'attività intramuraria ed extramuraria.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 517/1999, l'attribuzione e la revoca degli incarichi di responsabilità di Struttura Semplice, intesa come articolazione interna di una Struttura Complessa e di responsabilità di Struttura Semplice Dipartimentale, intesa come articolazione del Dipartimento di riferimento, e degli incarichi di natura professionale a docenti universitari sono effettuate dal Direttore Generale dell'Azienda, su proposta del Direttore della Struttura Complessa per le Strutture Semplici e

del Direttore del Dipartimento per le Strutture Semplici Dipartimentali di appartenenza del soggetto interessato, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli artt. 15, 15 bis e 15 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento aziendale.

La revoca è adottata dal Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento o del Direttore della Struttura Complessa, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del D.Lgs. 517/1999.

4. L'attribuzione e la revoca dei predetti incarichi sono comunicati tempestivamente al Rettore.
5. Ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Struttura Complessa, o Semplice Dipartimentale o Semplice, il Direttore Generale dell'Azienda, sentito il Rettore, affida la responsabilità e la gestione di programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale.
6. I professori di prima fascia che non accettano gli incarichi di responsabilità e di gestione dei suddetti programmi non possono svolgere funzioni di direzione, nell'ambito delle disposizioni attuative del D.Lgs. 368/1999.
7. Relativamente a durata, oneri, procedure di valutazione e di rinnovo o revoca degli incarichi del personale universitario convenzionato, sono applicabili le disposizioni di legge, contrattuali e i regolamenti aziendali in essere per il personale ospedaliero.
8. Di tali incarichi e valutazioni, il Direttore Generale ne dà comunicazione all'Università per i conseguenti provvedimenti.
9. Nei casi di assenza o impedimento di durata superiore a sei mesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, congedi e aspettative concesse ai sensi della normativa applicabile ai professori e ricercatori universitari, quali il congedo per motivi di studio e ricerca, la malattia, l'anno sabbatico ex art. 17 DPR 382/1980, le aspettative disciplinate dagli artt. 12 e 13 del DPR 382/1980, l'aspettativa ex L. 104/1992, l'incarico presso altra Struttura Complessa ex D.Lgs. 517/1999) di un docente universitario Direttore di Struttura Complessa a direzione universitaria, l'Azienda chiede all'Università di individuare un sostituto; qualora l'Università non sia in grado di individuarlo tempestivamente, l'Azienda può affidare la responsabilità ad un medico ospedaliero, temporaneamente e fino all'individuazione da parte dell'Ateneo di personale universitario.
10. Solo nel caso in cui la sostituzione proposta dall'Ateneo sia di durata temporanea, corrispondente alla durata del periodo di congedo o aspettativa del titolare dell'incarico, al rientro in servizio del docente universitario Direttore della Struttura, l'Azienda dovrà riconoscere nuovamente il medesimo incarico.
11. Nei casi di assenza o impedimento di durata inferiore a sei mesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenze per malattia o ferie) di un docente universitario Responsabile di Struttura Complessa a direzione

universitaria, lo stesso viene sostituito dal suo vicario.

12. Nei casi di assenza o impedimento di qualunque durata di un docente universitario Responsabile di Struttura Semplice, lo stesso viene sostituito sulla base delle disposizioni previste dalle procedure aziendali.
13. Nei casi di assenza o impedimento di durata superiore a sei mesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, congedi e aspettative concesse ai sensi della normativa applicabile ai professori e ricercatori universitari, quali il congedo per motivi di studio e ricerca, la malattia, l'anno sabbatico ex art. 17 DPR 382/1980, le aspettative disciplinate dagli artt. 12 e 13 del DPR 382/1980, l'aspettativa ex L. 104/1992, l'incarico presso altra Struttura Complessa ex D.Lgs. 517/1999) di un docente universitario Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, lo stesso viene sostituito sulla base delle disposizioni previste dalle procedure aziendali.
14. Nei casi di assenza o impedimento di durata inferiore a sei mesi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, assenze per malattia o ferie) di un docente universitario Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale, lo stesso viene sostituito dal suo vicario.
15. Al rientro in servizio del docente universitario Responsabile di Struttura Semplice o Semplice Dipartimentale, l'Azienda dovrà garantire il medesimo incarico. Nel caso in cui sia nel frattempo mutata l'organizzazione aziendale e non sia scaduto il termine dell'incarico conferito, l'Azienda applicherà al docente universitario le disposizioni pro-tempore vigenti in materia, in riferimento al trattamento economico e al valore e rilievo dell'incarico fino alla scadenza dello stesso.

TITOLO IV - PERSONALE UNIVERSITARIO IN REGIME DI CONVENZIONE

Art. 8 - Personale universitario in regime di convenzione con funzioni assistenziali

1. L'individuazione dei docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso le Strutture Sanitarie dell'Azienda avviene mediante stipula di apposita convenzione, approvata con deliberazione degli Organi di Ateneo e del Direttore Generale dell'Azienda, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 517/1999, nel rispetto della programmazione annuale di cui all'art. 7 della D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7437, contenuta nei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP) aggiornati annualmente.
2. A tal fine la richiesta di convenzionamento con la relativa decorrenza viene trasmessa, di norma, dal Rettore al Direttore Generale.
3. L'Azienda verifica la sussistenza, ai sensi delle norme in vigore, dei requisiti professionali e curriculari necessari ed adotta il provvedimento con il quale vengono attribuite le funzioni e la Struttura di assegnazione, dandone tempestiva comunicazione al Rettore.

4. All'atto del convenzionamento, il docente sottoscrive un contratto individuale d'incarico, tenuto conto dello stato giuridico del docente, in analogia a quello del personale ospedaliero cui è equiparato, relativo alla propria attività assistenziale in convenzione con particolare riferimento alle competenze tecnico professionali, gestionali, manageriali e comportamentali. Il contratto individuale d'incarico, sottoscritto dalle parti, sarà trasmesso all'Ateneo.

Art. 9 - Diritti e doveri del personale universitario convenzionato

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 517/1999, ai docenti universitari in regime di convenzionamento con funzioni assistenziali si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con la Struttura Sanitaria e a quello con il Direttore Generale, le stesse norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando il loro stato giuridico.
2. I diritti ed i doveri che assume, per la parte assistenziale, il personale docente universitario sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla contrattazione collettiva, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario. Si applicano, in particolare, le disposizioni sulla dirigenza medica di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-novies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..
3. La titolarità e la gestione del rapporto di lavoro restano in capo all'Università, salva l'applicazione, in relazione al rapporto di servizio assistenziale, degli istituti giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. della dirigenza dell'Area Sanità, che spetta all'Azienda.
4. Le assenze per il congedo ordinario e per la malattia sono riconosciute dall'Azienda e dall'Università, nella rispettiva percentuale di presenza prevista dall'art.12 (orario di lavoro).
5. Secondo le disposizioni di legge in vigore, le attività assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Tali attività sono sospese unicamente nei casi definiti dalla legge.
6. Eventuali deroghe a tale principio potranno avvenire solo per ragioni di necessità connesse ad imprevedibili esigenze personali o organizzative, previa autorizzazione del Direttore Generale, d'intesa con il Rettore.
7. Il convenzionamento di docenti universitari presso l'Azienda è da intendersi meramente sospeso e non risolto nel caso di collocamento degli stessi in congedo e/o aspettativa.
8. Tutto il personale universitario convenzionato è tenuto al perseguimento delle finalità che l'Azienda e l'Università si prefiggono di tutelare mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, ad operare non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche nel quadro dei principi sanciti dalla presente Convenzione e dal Codice di Comportamento dei rispettivi Enti, con pieno rispetto degli ordinamenti e delle disposizioni organizzative dell'Azienda, anche con riferimento, a titolo esemplificativo ma non

esauritivo, a tutto ciò che riguarda la comunicazione delle assenze, ivi compresi il congedo ordinario e la malattia, l'accesso alla mensa, l'utilizzo del parcheggio, la partecipazione ad incontri programmati, lo svolgimento della libera professione, la restituzione dello studio medico alla cessazione dell'attività assistenziale.

9. All'attività clinica ed ambulatoriale prestata dal personale universitario convenzionato si applicano gli stessi istituti e le medesime procedure relative all'attività assistenziale svolta nella Struttura Sanitaria dal personale ospedaliero.
10. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L.R. 33/2009 e s.m.i., il personale universitario convenzionato è responsabile dell'attività assistenziale e dei relativi risultati conseguiti. L'attività è sottoposta a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato e a valutazione finale al termine di ciascun incarico professionale, a cura della Direzione dell'Azienda, secondo i medesimi criteri di valutazione previsti per il personale ospedaliero, ai sensi dell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992.
11. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 517/1999, il personale universitario convenzionato risponde al Direttore Generale dell'adempimento dei doveri assistenziali.
12. I docenti universitari che hanno optato presso l'Ateneo per il tempo pieno **possono** svolgere esclusivamente l'attività assistenziale in regime di intramoenia; viceversa, i docenti universitari che hanno optato presso l'Ateneo per il tempo definito **possono** svolgere l'attività assistenziale in regime di extramoenia. La domanda dei docenti universitari di passaggio dal regime di intramoenia al regime di extramoenia e viceversa, deve essere presentata all'Università entro il termine previsto dall'art. 6, comma 6, della L. 240/2010, ovvero entro il 30 aprile. L'Università provvede a trasmetterla tempestivamente all'Azienda. La decorrenza del regime prescelto è stabilita al primo gennaio successivo all'opzione.
13. Il personale universitario convenzionato che opta per lo svolgimento della Libera professione Intramoenia si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure aziendali vigenti
14. Il personale docente a tempo definito è tenuto a garantire un impegno assistenziale pari a quello del docente a tempo pieno.
15. Il personale universitario convenzionato si impegna a rispettare i regolamenti e le procedure in merito al logo ed ai vari segni distintivi che identificano l'Azienda (mail, badge, carta intestata ecc.).
16. Il personale ospedaliero che presta servizio nelle strutture a direzione universitaria si atterrà ai principi della presente Convenzione, considerando il rapporto con l'Università come sinergico agli interessi dell'Azienda e finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni.
17. La potestà di autorizzare incarichi extraistituzionali al personale universitario convenzionato è in capo all'Università.

Art. 10 - Verifica e valutazione del personale universitario

1. In analogia con quanto previsto per le strutture a direzione ospedaliera, l'attività assistenziale e gestionale delle strutture a direzione universitaria coperte da personale universitario è sottoposta a verifiche periodiche per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda verifica il raggiungimento degli obiettivi assistenziali fissati annualmente, sentiti i Responsabili delle strutture di livello superiore.
3. L'attività assistenziale del personale universitario al quale è conferita la direzione di Struttura è sottoposta a verifica con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, come stabilito dalla normativa vigente.
4. In caso di valutazione negativa, l'Azienda assume le determinazioni previste dalla legge e dal CCNL dell'Area Sanità del SSN pro-tempore vigente e concorda con l'Università le conseguenti azioni.

Art. 11 - Responsabilità disciplinare del personale universitario

1. Le Parti riconoscono il principio generale di distinzione tra valutazione, che attiene al raggiungimento dei risultati di cui all'articolo precedente, e responsabilità disciplinare, che attiene agli obblighi di comportamento.
2. La responsabilità disciplinare e sanzionatoria del personale universitario convenzionato è disciplinata, per quanto riguarda l'ambito assistenziale, dalla normativa stabilita per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che dal CCNL dell'Area Sanità del SSN pro-tempore vigente.
3. Per le violazioni commesse dal personale universitario convenzionato, relative all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'Azienda e a quello con il Direttore Generale, la potestà disciplinare nei confronti dello stesso spetta all'Azienda che provvederà a dare comunicazione degli esiti del procedimento disciplinare eventualmente attivato al Rettore per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Qualora le violazioni riscontrate, pur inerenti all'attività assistenziale, appaiano tali da ledere anche la dignità e la credibilità della funzione di docente o l'immagine pubblica dell'Ateneo e in ogni altro caso normativamente previsto, l'Università valuterà se avviare l'azione disciplinare nei confronti del docente.
5. Resta ferma la potestà disciplinare in capo all'Università per tutte le violazioni degli obblighi di comportamento che non siano riconducibili all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'Azienda e a quello con il Direttore Generale.
6. Ferme restando le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio che richiedono un intervento immediato a tutela della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, il Direttore Generale dell'Azienda, previo parere espresso entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato di tre garanti, nominati d'intesa

tra Rettore e Direttore Generale per un triennio, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 517/1999, può sospendere i docenti universitari convenzionati dall'attività assistenziale e disporre l'allontanamento dall'Ospedale, dandone immediata comunicazione all'Università per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprima nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme.

7. La misura assunta d'urgenza è soggetta a conferma, nel rispetto del contraddittorio con l'interessato, conformemente con il regolamento disciplinare dell'Azienda.
8. La misura d'urgenza e la misura definitiva adottata dall'Azienda a seguito di procedimento disciplinare sono immediatamente comunicate all'Università per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
9. Nei casi in cui la normativa ospedaliera preveda la sanzione del licenziamento, l'Azienda adotta la misura della revoca del convenzionamento, comunicandolo all'Università.

Art. 12 - Orario di lavoro

1. L'orario settimanale, comprensivo delle attività di ricerca e delle funzioni assistenziali, è globalmente ed inscindibilmente considerato come impegno orario equivalente a quello previsto per il personale ospedaliero. Tale orario include, quindi, sia le attività assistenziali sia tutte le attività connesse ai doveri istituzionali del personale universitario, siano essi didattici, scientifici, organizzativi, che comportano, di necessità, lo svolgimento di propri compiti anche in sedi diverse da quelle della Struttura Sanitaria di afferenza.
2. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, l'impegno orario del personale universitario convenzionato, omnicomprensivo delle tre funzioni, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza nelle strutture aziendali è comunque rilevata secondo modalità oggettive e deve essere pari almeno al sessanta per cento dell'orario complessivo.
3. L'Azienda chiederà al personale universitario convenzionato di operare la timbratura con il proprio badge di riconoscimento sia ai fini assicurativi e di sicurezza sia per la rilevazione dell'orario di lavoro, al fine di verificare l'assolvimento del relativo impegno orario.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, potrà comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti anche in relazione alla revoca delle funzioni assistenziali così come disciplinato dall'art. 5 comma 14 D.Lgs. 517/99, con la procedura ivi prevista.
5. L'impegno orario del medesimo, per l'attività assistenziale, sarà pari ad un minimo del 60% di quello del personale ospedaliero con conseguente previsione, ai fini della definizione dei carichi di lavoro, di 1,67 unità di personale universitario su ogni posto di organico non apicale, nel rispetto delle esigenze di bilancio, di efficacia ed efficienza dell'Azienda.
6. La predetta percentuale si intenderà automaticamente adeguata in caso di eventuali ulteriori modifiche

della normativa regionale.

Art. 13 - Trattamento economico

1. Nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e dell'art. 31 della L.R. 33/2009, per remunerare il contributo offerto alle finalità del Servizio Sanitario Regionale, ai docenti universitari, nonché alle figure equiparate, oltre alla retribuzione corrisposta dall'Università, l'Azienda assicura:
 - a) un'indennità perequativa, a parità di funzioni, tra la retribuzione ospedaliera e la retribuzione universitaria, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/1979;
 - b) i seguenti trattamenti economici aggiuntivi ed autonomi (da prevedere anche nei casi in cui gli incarichi siano ricoperti a seguito di assegnazione di mansioni superiori):
 - i compensi per lavoro straordinario, limitatamente alle ore di pronta disponibilità o guardia attiva, ove spettanti;
 - i compensi per il servizio notturno e festivo, di pronta disponibilità, ove spettanti;
 - indennità di esclusività riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia;
 - retribuzione di posizione di incarico parte variabile aziendale (inclusa l'eventuale clausola di garanzia) sulla base della graduazione delle funzioni, ove spettante;
 - indennità di incarico di direzione di Struttura Complessa, primariale o di Distretto, ove spettante;
 - indennità di incarico di direzione dipartimentale, ove spettante;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - risorse aggiuntive regionali (RAR), ove spettanti;
 - retribuzione legata alle particolari condizioni di lavoro, ove spettante (a titolo esemplificativo e non esaustivo il rischio radiologico);
 - eventuali ulteriori trattamenti accessori previsti dal CCNL vigente e sue successive modifiche.
2. L'Azienda versa trimestralmente all'Università le somme necessarie per erogare ai docenti universitari i trattamenti economici dovuti, oltre agli oneri fiscali e previdenziali conseguenti all'erogazione delle predette somme. Il versamento verrà effettuato a seguito di rendiconto trasmesso dall'Università.
3. La retribuzione riconosciuta per l'attività svolta in regime di libera professione è corrisposta direttamente dall'Azienda ai professori e ai ricercatori universitari.

Art. 14 - Utilizzo dei servizi dell'Azienda da parte di personale docente universitario convenzionato

1. Il personale docente universitario convenzionato che ha la propria sede di lavoro nell'Azienda è ammesso ad usufruire dei servizi in uso al personale ospedaliero, ed in particolare:
 - il parcheggio auto con le stesse modalità e con corresponsione degli stessi corrispettivi economici applicati al personale dell'Azienda;

- il servizio mensa con le stesse modalità e con corresponsione degli stessi corrispettivi economici applicati al personale dell'Azienda.
- 2. Il costo a carico di ogni docente universitario convenzionato per l'utilizzo dei predetti servizi verrà rendicontato mensilmente dall'Azienda all'Università, trattenuto dall'Università ai propri dipendenti con specifica decurtazione dalla busta paga e rimborsato semestralmente dall'Università all'Azienda.
- 3. Al personale docente universitario convenzionato viene fornito dall'Azienda apposito badge e tesserino identificativo.

TITOLO V - STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO E IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELLE SCUOLE DI AREA SANITARIA (MEDICA E ODONTOIATRICA)

Art. 15 - Accesso e attività degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

1. Agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, che svolgono il tirocinio presso l'Azienda e agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dall'Università, vengono consentiti l'accesso e la permanenza negli spazi espressamente destinati alla didattica e nelle strutture assistenziali dell'Azienda, comprese quelle ambulatoriali comunque ad essa afferenti, sotto la responsabilità dei propri docenti d'intesa con il Direttore della Struttura ospitante, qualora quest'ultima sia a direzione universitaria, o dei propri tutor clinici d'intesa con il Direttore della Struttura ospitante, qualora quest'ultima sia a direzione ospedaliera, secondo i vigenti regolamenti aziendali.
2. L'Azienda provvede alla fornitura di camici a fronte di richiesta presentata dallo studente e deposito di cauzione da parte di quest'ultimo.
È concesso ai soggetti di cui al comma 1) l'accesso ad idonei spazi adibiti a spogliatoi e l'accesso alla mensa con le modalità previste per il personale dell'Azienda e con corresponsione dei relativi corrispettivi economici.
3. L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, rilasciato dall'Azienda.
4. All'inizio di ogni anno accademico l'Università si impegna a trasmettere all'Ufficio Risorse Umane dell'Azienda un flusso informatico aggiornato degli studenti che accedono all'Azienda.

Art. 16 - Tirocinio pratico ospedaliero degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione medica/di odontoiatra

1. Le Parti convengono che, ai fini del conseguimento dell'abilitazione alla professione medica, di cui al D.M. 29 ottobre 2000 n. 445 e al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24

aprile 2020, n. 27) e alla professione di odontoiatra, di cui al D.I. 5 luglio 2022, n. 653, la frequenza nelle strutture organizzative dell'Azienda richiesta ai tirocinanti in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, è concordata tra l'Università e la Direzione Sanitaria dell'Azienda.

Art. 17 - Partecipazione del personale ospedaliero all'attività didattica e di tutoraggio clinico a favore dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

1. Il personale ospedaliero medico/sanitario partecipa, previo nulla osta del Direttore Generale, all'attività didattica a favore di Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Può a tal fine esercitare docenze, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, mediante l'affidamento, con eventuali oneri a carico dell'Ateneo, di incarichi di insegnamento per far fronte a specifiche esigenze didattiche/integrative. Può altresì esercitare le funzioni di tutoraggio e altre attività formative nel rispetto dell'ordinamento didattico dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico senza oneri a carico dell'Ateneo.
2. I tutor clinici, individuati dai Consigli di Corso di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria, secondo modalità definite e approvate dal Consiglio di Corso di studio in aderenza agli obiettivi del tirocinio, sono responsabili della supervisione degli studenti durante lo svolgimento di attività cliniche. A tal fine devono ricevere una specifica e adeguata formazione promossa dall'Ateneo nell'ambito dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia per l'erogazione della didattica che per la valutazione degli studenti.
3. L'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali. Lo svolgimento di attività didattica e di tutoraggio nell'ambito dei tirocini formativi affidati dall'Università rappresenta dovere d'ufficio ed è parte integrante dell'orario di servizio, consentendo l'eventuale riconoscimento di crediti formativi ECM.
4. L'Università si fa carico delle attività di cui sopra sia per quanto riguarda la formazione dei tutor clinici che per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

Art. 18 - Disciplina dell'attività degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica e di area odontoiatrica

1. Le Parti convengono che, al momento della stipula della presente Convenzione, l'Azienda è identificata quale Struttura della rete formativa delle Scuole di Specializzazione dell'area medica e odontoiatrica elencate nell'allegato 3 alla presente Convenzione. L'Università si impegna a trasmettere annualmente gli aggiornamenti del predetto elenco nonchè gli accordi con altri Atenei che prevedono la frequenza presso le strutture dell'Azienda.
2. La rete formativa, complessivamente, deve essere in possesso degli standard, generali e specifici, relativi alle capacità Strutturali, tecnologiche, organizzative e assistenziali di cui al D.M. 29 marzo 2006 e s.m.i..

La rete è composta da strutture della formazione specialistica, ovvero le strutture presso le quali si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica.

3. L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata dalla normativa vigente in materia, dagli ordinamenti didattici e da specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione (di seguito denominato "Consiglio della Scuola").
4. La frequenza dello specializzando di area medica è disciplinata da un contratto di formazione specialistica sottoscritto tra lo specializzando, l'Università e la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 368/1999. Tale contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro. Questa disposizione non si applica agli specializzandi dell'area odontoiatrica.
5. L'Università comunica tempestivamente all'Azienda i nominativi dei medici in formazione specialistica di nuova immatricolazione e le cessazioni o sospensioni della frequenza. Il Direttore della Scuola di Specializzazione comunica altresì all'Azienda la Struttura frequentata da ogni specializzando.
6. L'Azienda prende atto che il programma formativo delle Scuole di Specializzazione dell'Università prevede la rotazione dei medici in formazione specialistica tra diverse strutture aziendali, intese sia come strutture della stessa ASST che come strutture di altre Aziende incluse nella rete formativa della Scuola, così da consentire agli stessi l'accesso al maggior numero possibile di qualificate esperienze professionalizzanti. Ai sensi del DM 68/2015, le attività formative obbligatorie comportano la rotazione degli specializzandi in diverse strutture assistenziali. Detta rotazione viene definita dal Direttore della Scuola e approvata dal Consiglio della medesima e successivamente comunicata alla Struttura che accoglierà lo specializzando.
7. L'impegno richiesto al medico in formazione specialistica non può essere inferiore a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, compreso l'impegno per attività didattica teorico-pratica e attività di carattere tecnico-applicativo.
8. In attuazione del D.Lgs. 368/99 e della normativa dell'Unione Europea, i medici in formazione specialistica, sotto la guida di *tutor* e mai in sostituzione del personale di ruolo, sulla base delle rispettive e peculiari finalità formative possono:
 - compiere atti diagnostici e terapeutici sia nelle divisioni di degenza sia negli ambulatori e nei servizi;
 - partecipare all'attività di emergenza, sia di pronto soccorso sia di guardia divisionale.I medici in formazione specialistica dispongono di adeguati spazi fisici per esigenze di studio.
9. Le attività assistenziali svolte dallo specializzando sono individuate e tracciate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale secondo i seguenti livelli:
 - a) attività di appoggio: quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b) attività di collaborazione: quando svolge direttamente procedure e attività assistenziali/ specifiche

sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;

- c) attività autonoma: quando svolge autonomamente specifici compiti che gli sono stati affidati, fermo restando che il tutor deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.

10. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito al comma 2 dell'art. 34 della L.R. 33/2009 e s.m.i., sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i Responsabili delle Strutture aziendali/unità operative nelle quali si svolge la formazione.
11. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della Struttura aziendale nella quale si svolge la formazione. L'Università e l'Azienda definiscono le modalità di sottoscrizione degli atti assistenziali compiuti dal medico in formazione specialistica nell'ambito del piano formativo.
12. Il volume dell'attività assistenziale da riservare per la formazione specialistica non può superare il limite previsto dalla normativa per ogni Struttura aziendale (DM 17/12/1997).
13. Il piano formativo delle attività previste dal percorso formativo di ogni singolo specializzando viene comunicato dal Consiglio della Scuola alla Direzione Sanitaria dell'Azienda e ai Direttori delle Strutture aziendali ove si svolge la formazione.
14. L'Azienda trasmette mensilmente all'Università l'elenco delle timbrature dei medici in formazione specialistica, per la trasmissione ai Direttori delle Scuole.
15. Il tutor del medico in formazione specialistica, individuato dall'Azienda d'intesa con il Direttore della Scuola, è responsabile dell'attività di controllo e di monitoraggio delle attività formative svolte dallo specializzando.
16. Il medico in formazione specialistica può partecipare ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo sotto la guida del Responsabile della ricerca secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19 - Contributo del personale ospedaliero alla formazione specialistica

1. All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle Scuole di Specializzazione di area medica, partecipano gli operatori dell'Azienda ai quali possono essere affidati incarichi didattici, con oneri a carico dell'Azienda stessa, di:
 - a) titolare di insegnamento, se in possesso dei requisiti disciplinari previsti dal D.I. 402/2017;
 - b) tutor, che può svolgere funzioni a livello:
 - individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;

- di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la Struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi specifici.
- 2. L'Università può emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente e operante nell'Azienda; l'eventuale selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati, tenuto conto anche dei parametri dettagliati nell'allegato 4 al D.I. 402/2017.
- 3. Il numero di medici in formazione specialistica per ciascun tutor, variabile in funzione delle caratteristiche delle diverse specializzazioni, non può essere in ogni caso superiore a tre. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

Art. 20 - Utilizzo dei servizi dell'Azienda da parte dei medici in formazione specialistica

1. Il medico in formazione specialistica che ha la propria sede di lavoro nell'Azienda è ammesso ad usufruire dei servizi in uso al personale ospedaliero, ed in particolare:
 - l'accesso tramite badge ai parcheggi auto messi a disposizione dall'Azienda, nei limiti degli spazi disponibili;
 - il servizio mensa con le stesse modalità e con corresponsione degli stessi corrispettivi economici applicati al personale dell'Azienda; il costo a carico di ogni specializzando per l'utilizzo della mensa verrà rendicontato mensilmente dall'Azienda all'Ateneo, trattenuto dall'Ateneo ai propri specializzandi, con specifica decurtazione dalla busta paga e rimborsato semestralmente dall'Ateneo all'Azienda;
 - adeguati spogliatoi e armadietti;
 - strumentazione e camici.
2. Ai medici in formazione specialistica viene inoltre fornito dall'Azienda apposito badge e tesserino identificativo.

Art. 21 - Disciplina dell'attività dei dottorandi, degli assegnisti e dei borsisti di ricerca

1. I dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i borsisti di ricerca sono autorizzati ad utilizzare le strutture ed i laboratori dell'Azienda limitatamente alle attività correlate ai progetti di ricerca che li vedono direttamente coinvolti.
2. L'Azienda garantisce l'accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e ricerca e l'accesso alla mensa con le stesse modalità e con corresponsione degli stessi corrispettivi economici applicati al personale dell'Azienda.

Art. 22 - Accesso e attività degli studenti iscritti a Master e Corsi di Alta Formazione

1. L'Azienda consente l'accesso per le attività di tirocinio degli iscritti ai Master universitari e ai Corsi di Alta Formazione (aggiornamento e perfezionamento).
2. L'Università comunica tempestivamente all'Azienda la durata dei corsi ed il nominativo dei partecipanti.
3. L'Azienda garantisce l'accesso alla mensa con le stesse modalità e con corresponsione degli stessi corrispettivi economici applicati al personale dell'Azienda.

TITOLO VI - FORMAZIONE

Art. 23 - Formazione

1. Le Parti, preso atto della comune convinzione dell'importanza degli aspetti legati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, possono concorrere a individuare percorsi comuni per la realizzazione di progetti e forme di collaborazione per la realizzazione di progetti di Formazione Continua in Medicina, fermo restando che la formazione dei medici specializzandi rimane di pertinenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione di riferimento.
2. L'Azienda eroga a tutti gli studenti dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico e agli specializzandi la formazione obbligatoria qualora prevista dalla normativa.

TITOLO VII - ASSICURAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 24 - Copertura assicurativa

1. L'Azienda provvede, a propria cura e spese, all'assicurazione sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.
2. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs 368/1999, l'Azienda provvede a propria cura e spese all'assicurazione dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi derivante dallo svolgimento dell'attività assistenziale e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta.

Art. 25 - Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

1. Il Personale Universitario, i medici in formazione specialistica, gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché altro personale non convenzionato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscritti a Master e corsi di alta formazione, dottorandi, assegnisti e borsisti), è equiparato quale lavoratore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, al

personale dell'ASST.

Pertanto nei confronti dello stesso personale vengono adottate tutte quelle misure per la salvaguardia della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, negli ambienti in cui sono destinati ad operare, in base ai possibili rischi esistenti, di cui al Documento di Valutazione dei Rischi previsto in capo al datore di lavoro dall'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs.81/08.

L'ASST assicura, per il suddetto personale, le prestazioni di sorveglianza sanitaria attraverso la propria S.C. Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Azienda.

2. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Azienda e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.
3. L'Università si fa carico dei corsi per i rischi generici, con riguardo agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e dei medici specializzandi nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iscritti a Master e Corsi di Alta Formazione, dottorandi, assegnisti e borsisti ammessi a frequentare le strutture dell'Azienda, mentre l'ASST assicura i corsi relativi ai rischi specifici.
4. In caso di infortunio sul lavoro, occorso durante l'attività assistenziale, per il personale universitario convenzionato, l'obbligo di denuncia all'INAIL è a carico dell'Università in quanto datore di lavoro.
5. Con riguardo ai medici specializzandi, l'onere dell'inoltro all'INAIL della denuncia infortunio è a carico di ASST.
6. L'Azienda è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 26 - Trattamento dati personali

1. Nell'esecuzione della presente Convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In relazione ai rapporti in tema di data protection, intercorrenti tra le Parti, e alle modalità operative di gestione dei diversi trattamenti nello svolgimento della presente Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiranno i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di

Contitolarità, che verrà stipulato successivamente. L'accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all'osservanza del GDPR.

3. Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra-UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. Nel caso di trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti, il trasferimento è considerato lecito, secondo la Decisione di adeguatezza della Commissione europea, se effettuato verso aziende ubicate negli USA che abbiano aderito all'EU-US Data Privacy Framework.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 27 - Loghi

1. Nel sito web dell'Università e dell'Azienda è esplicitato il presente rapporto convenzionale e la qualifica dell'ASST Lariana quale Ospedale di Insegnamento del Polo universitario e sono altresì pubblicati gli atti di conferimento degli incarichi di Struttura Complessa a direzione universitaria e i curricula dei Direttori, ai sensi della DGR X/553 del 2 agosto 2013.
2. La promozione di evento o dichiarazione rivolta ai media o pubblicata sui social media che riguardi strutture affidate alla direzione di docenti universitari può essere concordata tra i competenti Uffici comunicazione delle Parti.

Art. 28 - Anticorruzione e Codice di Comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:
 - delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
 - del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.
2. La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 29 - Imposte

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2,

Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall'Università che effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014. L'Azienda si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Art. 30 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha validità fino alla stipula di successivo accordo tra le Parti.
2. Eventuali modifiche della presente Convenzione e dei relativi allegati potranno essere concordate tra le Parti nel rispetto dei vincoli posti dagli atti di programmazione regionale e aziendale.

Art. 31 - Disposizioni finali e foro competente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa concorde riferimento al Protocollo Regionale, approvato con D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7437.
2. Con la presente Convenzione, si intendono risolti il Protocollo Preliminare d'Intesa nel campo della formazione pre laurea, post laurea e di diploma per l'area sanitaria medica, sottoscritto in data 4 gennaio 2018, fatta salva la sua efficacia con riguardo alla disciplina del convenzionamento di personale universitario del ruolo sanitario, per lo svolgimento di funzioni assistenziali presso l'Azienda.
3. Si intende altresì risolto l' *“accordo per la ripartizione delle competenze relative alla formazione obbligatoria in ambito di salute e sicurezza degli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria), triennale (Infermieristica) e dei medici in formazione specialistica e accordo per la denuncia INAIL degli infortuni sul lavoro occorsi durante l'attività assistenziale del personale dell'Ateneo convenzionato con ASST”*, sottoscritto in data 25 agosto 2021.
4. Per quanto non contemplato nel presente atto, il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali, in caso di controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Varese.
5. La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e secondo le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese,

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
IL MAGNIFICO RETTORE

Prof. Angelo Tagliabue

Sottoscritto digitalmente

Per l'ASST LARIANA

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Sottoscritto digitalmente

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO
CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

ALLEGATO 1

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

- **MEDICINA E CHIRURGIA**
- **ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA**

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO
CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

ALLEGATO 2

Corsi di laurea delle classi delle Professioni Sanitarie

➤ **INFERMIERISTICA**

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

ALLEGATO 3

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E CON SEDE COLLEGATA IN ASST LARIANA

- ANATOMIA PATOLOGICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- CHIRURGIA GENERALE (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- CHIRURGIA TORACICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- CHIRURGIA VASCOLARE (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- DERMATOLOGIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi a partire dall'a.a. 2023/2024, in caso di esito favorevole della richiesta di accreditamento);
- EMATOLOGIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- GERIATRIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- GINECOLOGIA ED OSTETRICIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (sede principale IRCCS Maugeri Tradate);
- MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MEDICINA DEL LAVORO (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MEDICINA DELLO SPORT E DELL'ESERCIZIO FISICO (sede principale: Don Gnocchi)
- MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (sede principale IRCCS Maugeri Tradate);
- MEDICINA INTERNA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MEDICINA LEGALE (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);

- OTORINOLARINGOIATRIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- PEDIATRIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- PSICHIATRIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- RADIODIAGNOSTICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi)
- UROLOGIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi a partire dall'a.a. 2023/2024, in caso di esito favorevole della richiesta di accreditamento);

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA ODONTOIATRICA CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA E CON SEDE COLLEGATA IN ASST LARIANA

- ORTOGNATODONZIA (sede principale: ASST dei Sette Laghi);
- ODONTOIATRIA PEDIATRICA (sede principale: ASST dei Sette Laghi).

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA CON SEDE AMMINISTRATIVA IN ALTRI ATENEI E PER CUI L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA È SEDE AGGREGATA

- **OFTALMOLOGIA (IN RETE CON PAVIA) - sede collegata con ASST Lariana**
- **NEUROLOGIA (IN RETE CON MILANO-BICOCCA)* - sede collegata con ASST Lariana**
- **NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (IN RETE CON BRESCIA) - sede collegata con ASST Lariana**

* Gli accordi ancora attivi, rinnovati tacitamente, consentono di assegnare gli specializzandi a partire dal secondo anno (immatr. nella coorte 2021/2022), terzo anno (immatr. 2020/2021); quarto anno (immatr. 2019/2021); quinto anno (immatr. 2018/2019).

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO
CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

ALLEGATO 4

**STRUTTURE COMPLESSE STABILMENTE AFFIDATE ALLA DIREZIONE
UNIVERSITARIA**

- MEDICINA INTERNA
- OTORINOLARINGOIATRIA

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL PROTOCOLLO D'INTESA APPROVATO
CON D.G.R. N. XI/7437 DEL 30 NOVEMBRE 2022 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA A BENEFICIO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA E
PROTESI DENTARIA E DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

ALLEGATO 5

**STRUTTURE COMPLESSE TEMPORANEAMENTE AFFIDATE ALLA DIREZIONE
UNIVERSITARIA**

- GERIATRIA (dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2028);
- PSICHIATRIA LARIANA OVEST (dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2029)